

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia - Bari - Sezione III, sentenza dell'8 settembre 2005, n. 3824.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e ss. della legge 241/90 non è esercitabile relativamente alle schede elettorali, stante la loro custodia in plichi sigillati e stante, altresì, che tale accesso si risolverebbe in un inammissibile generalizzato controllo sulla attività dell'amministrazione.

Omissis.

10) Il Collegio quindi non ritiene di doversi discostare dall'indirizzo precedentemente assunto ma, anzi, ribadire che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto e disciplinato dagli articoli 22 e ss. della L. 241/90, non è esercitabile nei confronti delle schede elettorali, in quanto vi si oppongono almeno due circostanze.

11) La prima consiste nel fatto che le schede elettorali, completato l'esame e l'eventuale riesame delle stesse, vengono, ai sensi dell'art. 15 della L. 17.2.1968 n. 108, chiuse in plico "suggerato e firmato dai componenti" dell'Ufficio centrale circoscrizionale e consegnate alla Regione, la quale cura la custodia di detti plichi ma non ha il potere di aprirli, infrangendo i sigilli, e disporre delle schede in essi contenute.

Tale disciplina speciale cui sono sottoposte le schede elettorali - giustificata dall'esigenza di garantirne l'integrità e l'intangibilità - a prescindere dallo loro qualificazione come "documento amministrativo", si pone come un limite insuperabile all'applicabilità della disciplina generale del diritto di accesso, stante il rapporto di specialità che intercorre tra l'art. 15 della L. 108/68 e l'art. 22 della L. 241/90.

In altri termini, il principio generale che stabilisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è di per sé idoneo ad attribuire, all'amministrazione detentrici dei plichi contenenti le schede elettorali, il potere di infrangere i sigilli posti a garanzia della loro integrità.

12) La seconda circostanza è rappresentata dalla non ammissibilità - attualmente sancita dal comma 3 dell'art. 24 della L. 241/90 ma già affermata come principio giurisprudenziale - delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie l'accesso alle schede elettorali viene richiesto per effettuare un nuovo esame delle stesse, nella speranza di riscontrare eventuali errori o inesattezze in quantità tale da giustificare la correzione del risultato elettorale.

L'istanza tuttavia non è supportata da elementi precisi e circostanziati e mira ad una revisione generica dell'attività svolta nella circoscrizione elettorale di

Pertanto, osserva il Collegio che tale operazione si risolverebbe in un controllo generalizzato dell'attività dell'amministrazione nel procedimento elettorale - peraltro già caratterizzato da numerosi disposizioni a tutela delle esigenze di partecipazione e trasparenza - in contrasto con le norme finalizzate alla rapida consolidazione del risultato elettorale.

Omissis.